

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 260/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 maggio 2010, ha adottato la seguente decisione:

I Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA A.S.D. SAN DONATO/ U.S.D. MARTANO DEL 17.1.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA U.S. SINISCOLA SPORTING A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

4) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA POSADA A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

5) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. PURI E FORTI A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete